



Prefettura di Terni

**PROTOCOLLO LOCALE DI PARTENARIATO
TRA LA PREFETTURA - UTG DI TERNI**

E

**LE SOCIETÀ DEL GRUPPO ACEA, come di seguito meglio identificate
contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità.**

Le Parti:

- **Prefettura di Terni**

in persona del Signor Prefetto *pro tempore* **Dott.ssa Antonietta Orlando**
e

- **Acea Ambiente Srl**, con sede in Roma, P.le Ostiense 2, codice fiscale 12070130153 rappresentata dal **Dott. Gabriele Di Cintio** nella sua qualità di Amministratore Delegato;
- **ASM Terni S.p.A.** con sede in Terni, Via Bruno Capponi n. 100, codice fiscale 00693630550 rappresentata dall'Ing. **Gabriele Ghione** nella sua qualità di Presidente e dalla **Avv. Tiziana Buonfiglio** nella sua qualità di Amministratrice Delegata;
- **Umbria Distribuzione Gas S.p.A.**, con sede in Terni, via Bruno Capponi n. 100, codice fiscale 01356930550 rappresentata dal **Dott. Mauro Alfonso** nella sua qualità di Amministratore Delegato;
- **Ferrocarril Sr.l.** con sede in Terni, via Vanzetti n. 34, codice fiscale 01432210555 rappresentata dal **Dott. Paolo Amadei** nella sua qualità di Amministratore Delegato;
- **Umbriadue Servizi Idrici S.c.a.r.l.** con sede in Terni, via Aldo Bartocci n. 29, codice fiscale 02357250980 rappresentata dal **Dott. Michele Santosuosso** nella sua qualità di Presidente;
- **S.I.I. S.c.p.A.** con sede in Terni, via I Maggio n. 65, codice fiscale 012502505550 rappresentata dal **Dott. Paolo Silveri** nella sua qualità di Presidente e dalla **Dott.ssa Maria Grazia Costa** nella sua qualità di Amministratrice Delegata,

di seguito anche congiuntamente indicate “le Società del Gruppo ACEA”

relativamente alle attività nel settore dell'energia elettrica e del gas, del settore idrico e dell'ambiente svolte dalle stesse sul territorio della Provincia di Terni e fatti salvi eventuali Protocolli di legalità sottoscritti in occasione di specifiche iniziative per la realizzazione, ampliamento, modifiche di impianti di rilevante interesse.

VISTI E CONSIDERATI

- (1) **il Protocollo Quadro Nazionale contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità**, siglato in Roma il 19/07/2023 tra Ministero dell'Interno ed Acea S.p.A., con il quale, tra l'altro:
- (i) è stata prevista la costituzione e la disciplina di un partenariato strutturato pubblico-privato in materia di sicurezza pubblica e di legalità;
 - (ii) è stata stabilita una cooperazione rafforzata su scala nazionale al fine di prevenire e ridurre con la massima efficacia i fenomeni corruttivi nonché il rischio di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata nelle operazioni e nelle attività che caratterizzano il “*core business*” di Acea S.p.A. e di concorrere così alla più ampia tutela possibile dell'economia legale, anche in considerazione dell'impegno richiesto ad Acea S.p.A. per la realizzazione delle opere previste nei prossimi anni, alcune delle quali in attuazione del PNRR;
 - (iii) è stato previsto anche un livello di intervento territoriale tra Acea S.p.A., per il tramite della Struttura Security e le Prefetture, da regolarsi con appositi protocolli locali in linea ed uniformità con le previsioni del Protocollo Quadro Nazionale.;
 - (iv) sono stati individuati, quale ambito di applicazione del partenariato strutturato, i fenomeni di criminalità organizzata, nonché tutti i fenomeni di criminalità comune che rivelino, per la loro natura o per le loro modalità esecutive, possibilità di collegamenti con la criminalità organizzata o con forme di illegalità diffusa contigue alla criminalità organizzata. In particolare, il livello di intervento del protocollo locale di partenariato è prioritariamente orientato alla prevenzione e contrasto di uno o più dei seguenti fenomeni di criminalità, localmente individuati in base ad una congiunta analisi preventiva circa gli specifici rischi criminali cui Acea S.p.A è esposta nel territorio di competenza della Prefettura, senza pregiudizio della facoltà delle Parti di individuarne altri in base all'evoluzione degli scenari di riferimento (art. 2.3 PQN):
- (a) attentati alla sicurezza delle infrastrutture essenziali: attentati alla sicurezza delle infrastrutture essenziali per la distribuzione e produzione di energia elettrica e gas nonché di quelle per l'approvvigionamento idrico della Capitale e per la gestione del Servizio Idrico Integrato; attentati alla sicurezza degli impianti di trattamento/gestione/recupero/smaltimento dei rifiuti;

- attacchi esterni alla sicurezza di opere strategiche in corso di realizzazione nei settori di interesse;
- (b) infiltrazioni di criminalità organizzata e associazioni criminose di tipo mafioso: specifica attenzione all'infiltrazione, e al condizionamento delle attività di realizzazione delle opere strategiche nei settori di interesse; monitoraggio del contesto esterno in cui le opere dovranno essere realizzate, a fini conoscitivi e di prevenzione;
 - (c) irregolarità negli appalti: monitoraggio costante di tutte le fasi di affidamento, gestione ed esecuzione degli appalti, al fine di prevenire casi di illeciti condizionamenti – fino alla corruzione attiva o passiva anche tra privati – di mancanza di trasparenza nonché di violazione dei codici etici e dei piani anticorruzione;
 - (d) furti e danneggiamento di materiali e frodi pertinenti alle infrastrutture essenziali: furti e danneggiamento pertinenti a infrastrutture elettriche, gas, idriche e ambientali; furti e frodi di energia elettrica, gas e acqua mediante allacciamento abusivo alle rispettive reti, mediante alterazione dei sistemi di misurazione e del pertinente sistema informatico;
 - (e) violazioni nonché irregolarità in merito a tracciabilità, trasporto, recupero e/o smaltimento ed in generale alla gestione dei rifiuti, in relazione alle attività del Gruppo Acea, al fine di prevenire i più comuni reati in materia ambientale e le infiltrazioni di organizzazioni criminali, anche dedite al traffico di rifiuti;
 - (f) irregolarità nella gestione dei lavoratori nei cantieri: monitoraggio costante delle misure atte a prevenire, in ogni fase anche esecutiva di opere, la violazione delle norme sull'occupazione e sul rispetto delle condizioni di lavoro, ai fini di prevenzione delle infiltrazioni di cui al punto (b); monitoraggio costante della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
- (2) la Direttiva 2008/114/CE, recepita con il D.lgs. 11 aprile 2011 n. 61, in vigore dal 5 maggio 2011, in materia di procedure per l'individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), tra l'altro nel settore dell'energia, nonché di sicurezza di tali infrastrutture e di misure di protezione anche da minacce di origine umana, accidentale e volontaria

RILEVATO

che le Parti hanno proceduto alla preventiva analisi congiunta degli specifici rischi criminali cui le Società del Gruppo ACEA è esposta nel territorio di competenza della Prefettura – UTG di Terni

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti adottano il seguente Protocollo Locale di Partenariato contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità, del quale la premessa è parte integrante:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità, principi, ambito applicativo)

1. Il presente Protocollo Locale di Partenariato ha per oggetto la costituzione e la disciplina di un partenariato strutturato pubblico-privato in materia di sicurezza e di legalità, in attuazione del Protocollo Quadro Nazionale contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità siglato in Roma il 19/07/2023 tra Ministero dell'Interno ed Acea S.p.A.
2. Con esso la Prefettura - UTG di Terni e le Società del Gruppo **ACEA** (di seguito denominate Parti) intendono stabilire una cooperazione rafforzata al fine di prevenire e ridurre i rischi di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata in tutte le operazioni e le attività del Gruppo ACEA nel territorio di competenza della Prefettura.
3. Il partenariato strutturato si applica ai fenomeni di criminalità organizzata, nonché a tutti i fenomeni di criminalità comune che rivelino, per la loro natura o per le loro modalità esecutive, possibilità di collegamenti con la criminalità organizzata o con forme di illegalità diffusa contigue alla criminalità organizzata, o che ne favoriscano la penetrazione; esso è inoltre volto a prevenire la commissione di illeciti di corruzione, attiva o passiva, verso la pubblica amministrazione o tra privati, e a favorire la trasparenza nelle attività imprenditoriali.

Articolo 2 (Livello di intervento)

1. Il partenariato tra le Parti è orientato, a livello territoriale, alla prevenzione e contrasto dei seguenti fenomeni locali di criminalità:
 - (a) attentati alla sicurezza delle infrastrutture essenziali;
 - (b) infiltrazioni di criminalità organizzata e associazioni criminose di tipo mafioso;
 - (c) irregolarità negli appalti;
 - (d) furti e danneggiamento di materiali e frodi pertinenti alle infrastrutture essenziali;

- (e) violazioni nonché irregolarità in merito a tracciabilità, trasporto, recupero e/o smaltimento ed in generale alla gestione dei rifiuti;
- (f) irregolarità nella gestione dei lavoratori nei cantieri;

2. Le azioni di contrasto e le misure preventive e protettive contro i fenomeni locali di criminalità individuati al comma 1 sono previste dagli allegati A, B, C, D, ed E che costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

CAPO II

DISPOSIZIONI SUL PARTENARIATO TERRITORIALE

Articolo 3

(Consultazioni partenariali)

1. Ai fini di cui all'art. 1, la Prefettura tiene riunioni periodiche di consultazione con gli esponenti delle Società del Gruppo **ACEA**.
2. Il Prefetto individua un proprio referente che terrà i contatti con il Referente della Struttura Security di Acea S.p.A di cui all'art. 5.

Articolo 4

(Cooperazione partenariale)

1. Le Società del Gruppo **ACEA**, al fine di agevolare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 nel territorio di competenza della Prefettura, pongono in essere ogni idonea attività di supporto ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dello scopo.
2. La Prefettura si impegna - compatibilmente con le risorse disponibili e le priorità di ordine pubblico - a promuovere adeguate attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali di cui all'art. 2, in relazione alla gravità delle situazioni di rischio rilevate dalle Forze di Polizia o segnalate dalle Società del Gruppo **ACEA**.

Articolo 5

(Referente Centrale della Struttura Security)

1. Ai fini di cui all'art. 1, la Struttura Security di Acea S.p.A provvede: (i) a comunicare i nominativi ed i recapiti del Referente Centrale e del Referente Territoriale per l'attuazione del presente Protocollo; (ii) ad assicurare una adeguata diffusione interna di detto protocollo; (iii) a promuovere idonee iniziative

di informazione e formazione del personale dipendente; (iv) a sensibilizzare in forme analoghe gli appaltatori, subappaltatori, subcontraenti di lavori, servizi, forniture.

2. Il Referente Centrale è il Responsabile della Struttura Security di Acea S.p.A. o un suo delegato. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo sono comunicati alla Prefettura i nominativi ed i recapiti del Referente Centrale e del supplente in caso di assenza, impedimento o cessazione.

Articolo 6

(Referente Territoriale della Struttura Security)

1. Il Referente Centrale della Struttura Security comunica alla Prefettura, contestualmente alla sottoscrizione del presente Protocollo o entro quindici giorni dalla stessa, il nominativo ed i recapiti del Referente Territoriale della Struttura Security deputate alla sicurezza fisica e immateriale del patrimonio aziendale di cui hanno competenza, unitamente a quelli del supplente in caso di assenza, impedimento o cessazione dall'incarico.

2. Il Referente Territoriale della Struttura Security agisce con il coordinamento del Referente Centrale ed è responsabile della collaborazione con la Prefettura e con le Forze di Polizia ai fini di una attuazione efficiente, efficace ed effettiva del presente Protocollo. La collaborazione deve essere attiva e tempestiva, basata sul massimo coordinamento informativo ed operativo possibile, nel rigoroso rispetto della legalità e delle funzioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e delle Forze di Polizia.

Articolo 7

(Coordinamento con gli Enti Territoriali ed Organismi Istituzionali)

1. Il Prefetto si impegna ad istituire presso la Prefettura - ogniqualvolta lo ritenga opportuno - tavoli tecnici per la discussione e la risoluzione di problematiche di comune interesse con le Società del Gruppo **ACEA**, coinvolgendo eventualmente Enti Territoriali ed Organismi Istituzionali interessati, nello spirito della collaborazione reciproca e del perseguimento dell'interesse generale.

Articolo 8

(Competenze delle Società del Gruppo ACEA)

1. Nel settore degli appalti, sopra soglia comunitaria, le Società del Gruppo **ACEA** si impegnano ad adottare le contromisure preventive e protettive riportate nell'art.4 dell'Allegato A, contro il rischio di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata, dirette o indirette.

2. L'adozione e l'entità di tali misure sono appropriatamente definite e proporzionalmente calibrate in base alla gravità dei rischi criminali di cui agli artt. 1 e 2, da valutarsi caso per caso e in via continuativa, con il supporto della Cabina di Regia e delle consultazioni partenariali territoriali.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

(Protezione dati personali)

1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati oggetto del presente Protocollo avverrà nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679, della Direttiva UE 2016/680 e dei rispettivi decreti - D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii, D. Lgs. 101/2018 e D. Lgs. 51/2018, ai quali interamente si rinvia. Pertanto, in attuazione di quanto dal Regolamento citato, verrà fornita adeguata informativa agli interessati in sede di bando.

Articolo 10

(Durata, proroghe, revisioni, adeguamento automatico a norme di legge successive)

1. La durata del presente Protocollo Locale di Partenariato è fissata in anni tre dalla data di sottoscrizione delle Parti. Essa è prorogabile di tre anni in tre anni, purché la proroga sia concordata per iscritto tre mesi prima della scadenza.

2. Le Parti possono in qualsiasi momento concordare per iscritto le revisioni del Protocollo che ritengano necessarie o utili al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, tenuto conto delle criticità operative, delle proposte migliorative e degli obiettivi strategici risultanti dai Rapporti annuali della Cabina di Regia costituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno (art. 3 PQN).

3. Se nel periodo di vigenza del presente Protocollo, intervengono norme che integrano o modificano disposizioni di legge in esso richiamate, si applicheranno le nuove o modificate disposizioni senza alcun intervento delle parti.

4. Della sottoscrizione, delle proroghe e delle revisioni è data tempestiva comunicazione al Ministero dell'Interno.

Terni, 28 gennaio 2026



Prefettura di Terni

Il Prefetto di Terni

Dott.ssa Antonietta Orlando

Il Presidente Acea Ambiente S.r.l.

Dott. Tommaso Sabato

Il Presidente ASM Terni S.p.A.

Ing. Gabriele Ghione

L'Amministratrice Delegata ASM Terni S.p.A.

Avv. Tiziana Buonfiglio

L'Amministratore Delegato di Umbria Distribuzione Gas S.p.A.

Dott. Mauro Alfonso

L'Amministratore Delegato di Ferrocarr S.r.l.

Dott. Paolo Amadei

Il Presidente di Umbriadue Servizi Idrici S.c.a.r.l.

Dott. Michele Santosuoso

Il Presidente di S.I.I. S.c.p.A.

Dott. Paolo Silveri

L'Amministratrice Delegata di S.I.I. S.c.p.A.

Dott.ssa Maria Grazia Costa

Allegato “A”

TUTELA DI APPALTI, SUBAPPALTI

(ex Articolo 2, comma 2, del Protocollo Locale di Partenariato tra UTG - Prefettura Di Terni e le Società del Gruppo ACEA)

Art. 1 - (Attività ad alto rischio di infiltrazioni mafiose).

1. Ai sensi della normativa vigente, si presumono esposte ad alto rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività d'impresa:

- a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- c) noli a freddo di macchinari;
- d) fornitura di ferro lavorato;
- e) noli a caldo;
- f) autotrasporti per conto terzi;
- g) guardiania di cantieri;
- g-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- g-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

g-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 119 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), ai fini dell'applicazione del presente Protocollo sono rilevanti i contratti di appalto e di subappalto¹ di lavori, servizi e forniture pubblici e, con esclusivo riferimento ai servizi ambientali, anche privatistici, che abbiano quale oggetto in via esclusiva, ovvero prevalente sotto il profilo economico, una o più delle attività di cui al precedente comma 1.

¹ Ai fini della nozione di subappalto si rinvia a quanto previsto all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 2 - (Documentazione antimafia prefettizia).

1. Presso ciascuna Prefettura è istituito l'elenco ("White list"), sottoposto a periodiche verifiche, dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori maggiormente a rischio, così come individuati dall'art. 1 commi 53 e 54 L. 6 novembre 2012 n. 190 ed elencati nel precedente articolo 1, comma 1.

2. Le Società del Gruppo ACEA, prima di procedere alla stipula dei contratti di appalto o all'autorizzazione dei contratti di subappalto di cui al precedente articolo 1, comma 2, verificano che gli operatori che svolgeranno le prestazioni rientranti nell'elenco di quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa risultino iscritte all'interno delle cc.dd. "White list" di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013, di cui al comma 1.

Relativamente alle attività per le quali non sia previsto l'obbligo di iscrizione alla "White List", le Società del Gruppo ACEA, prima di procedere alla stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture pubblici, nonché all'autorizzazione dei contratti di subappalto richiedono al Prefetto, per le sue attribuzioni ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo i limiti di importo fissati nella normativa vigente, la documentazione antimafia di cui agli artt. 84 e ss. del citato D.Lgs. n. 159 del 2011, relativamente alle imprese interessate.

3. Nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia, è possibile procedere, in casi di urgenza, nei termini sanciti dall'art. 92 co. 3 D.Lgs 159/2011.

Art. 3 - (Clausole contrattuali antimafia).

1. Le Società del Gruppo ACEA si impegnano a riportare negli atti di gara e nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture pubblici e, con esclusivo riferimento ai servizi ambientali, anche privatistici, le clausole specificate nel **Sub-Allegato 1/A**.

Art. 4 - (Contromisure preventive e protettive a cura delle Società del Gruppo ACEA).

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 8 del Protocollo, le Società del Gruppo ACEA adottano le seguenti tipologie di azioni:

- a) *"Piani Operativi di Sicurezza Antimafia" (POSA)*: piani ragionevolmente idonei a garantire la protezione dei siti e delle attività di cantiere di nuova realizzazione relativi ad appalti sopra soglia comunitaria da attentati, infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata mediante

appropriate misure organizzative, procedurali, tecnologiche; tali misure potranno prevedere l'impiego di personale idoneo e/o il ricorso ad Istituti di vigilanza, l'utilizzo di un adeguato sistema di videosorveglianza e di sistemi di selezione automatica dei lavoratori (c.d. sistema imparziale), al fine di effettuare le visite personali di controllo previste dalla L. 300/1970, così come modificato dal D. Lgs.151/2015 attuativo della L. 183/2014 in piena aderenza alla normativa vigente sul rispetto della privacy e delle condizioni di lavoro.

- b) *“Business Intelligence” (BI)*: attivazione, quando ritenuto necessario da parte delle Società del Gruppo **ACEA**, della Struttura Security della Capogruppo per lo svolgimento di servizi di *“business intelligence”* in via continuativa e su tutta la filiera di imprese (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti) relativi ad appalti sopra soglia comunitaria. Tali attività consistono in verifiche, da parte della Capogruppo, da attuarsi su richiesta delle Società del Gruppo **ACEA** secondo criteri appropriati al profilo di rischio della transazione e alle terze parti coinvolte, volte a stabilire l'affidabilità etico-reputazionale ed il livello di rischio associato alla controparte, nonché verifiche specifiche in relazione ai requisiti tecnici, economici, patrimoniali e finanziari, delle controparti coinvolte. Tali verifiche potranno essere svolte in fase sia preventiva sia successiva (in ottica di monitoraggio periodico del possesso dei suddetti requisiti) all'affidamento di lavori, servizi, forniture. Gli esiti di tali verifiche, qualora riportino elementi di criticità e/o necessità di approfondimento, saranno trasmessi alla Prefettura a supporto preliminare delle informative antimafia. Potranno essere previste inoltre verifiche sulla regolarità del personale, sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione dei rifiuti.

2. le Società del Gruppo **ACEA** si impegnano a diffondere la conoscenza e a promuovere l'effettiva osservanza ed attuazione del Protocollo Locale di Partenariato presso gli operatori economici concorrenti e/o affidatari di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture pubblici e, con esclusivo riferimento ai servizi ambientali, anche privatistici. Detti operatori hanno l'obbligo sia di presa visione, accettazione ed osservanza del Protocollo Locale di Partenariato, sia di esigere che nei contratti di subappalto, regolarmente autorizzati, sia previsto eguale obbligo a carico dei subappaltatori, con previsione che la violazione delle disposizioni del Protocollo Locale di Partenariato comporterà la revoca degli affidamenti.

Art. 5 – (Attività di Business Intelligence)

1. Al fine di garantire le finalità del presente Protocollo locale di Partenariato, qualora da autonome verifiche di *Business Intelligence* di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b), si evidenzino situazioni

di potenziale rischio, la Struttura Security di Acea S.p.A., d'intesa con il Referente Territoriale delle Società del Gruppo **ACEA**, potrà richiedere alle Prefetture competenti la prescritta documentazione antimafia, anche nei casi in cui la stessa non sia espressamente richiesta dalla normativa vigente.

Art. 6 - (Supporto della Prefettura).

1. Le Società del Gruppo **ACEA**, ai fini dell'attuazione del presente Protocollo Locale di Partenariato, si avvalgono del supporto della Prefettura territorialmente competente.

2. La Prefettura, a seguito della richiesta di **documentazione** antimafia, provvederà ad avviare le relative verifiche, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di escludere legami e/o cointeressenze di qualunque genere dell'impresa con ambienti criminali e mafiosi.

Il Prefetto della provincia competente provvederà al rilascio della documentazione richiesta entro i termini previsti dagli artt. 88 e 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. Qualora a seguito delle verifiche effettuate, anche successivamente alla stipula del contratto di appalto o all'autorizzazione di subappalti, emergano, in merito a imprese appaltatrici o subappaltatrici, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Prefettura ne dà immediata e formale comunicazione alle Società del Gruppo **ACEA** notiziando altresì la Struttura Security.

4. Qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che intervenga la sospensione *ex lege* della stessa ai sensi degli artt. 34-*bis*, comma 7 e 35-*bis*, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (applicazione delle misure di prevenzione del sequestro a fine di confisca ai sensi dell'art. 20, della amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 34 o del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-*bis*, comma 6, Codice antimafia), Società del Gruppo **ACEA** non procedono alla stipula del contratto e se già stipulato ne dichiarano la immediata risoluzione; e in caso di subappalto, le Società del Gruppo **ACEA** non procedono alla relativa autorizzazione. In caso di subappalto, non si potrà procedere alla stipula del contratto con l'impresa raggiunta dalla interdittiva prefettizia e se già stipulato ne verrà dichiarata la immediata risoluzione automatica, senza che possa vantarsi da parte dell'escluso alcuna ragione di risarcimento dei danni né nei confronti delle Società del Gruppo **ACEA**, né nei confronti dell'impresa Appaltatrice, né nei confronti della Prefettura.

5. Le Società del Gruppo **ACEA** si impegnano a supportare la Prefettura nelle azioni di accertamento e verifica nei cantieri che potranno essere svolte anche attraverso mirati controlli da parte delle Forze di Polizia ed eventualmente coinvolgendo l'Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL e ASL competenti per territorio.

Art. 7 - (Supporto del Referente Territoriale).

1. Le Società del Gruppo ACEA si impegnano a favorire l'esercizio dei poteri ispettivi o di accesso secondo le determinazioni dei soggetti istituzionali di cui al precedente articolo 6, attraverso il Referente territoriale all'uopo nominato, a norma dell'art. 6 del Protocollo Locale di Partenariato.

SUB-ALLEGATO 1/A**CLAUSOLE CONTRATTUALI ANTIMAFIA**

Ai sensi di quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato A al Protocollo Locale di Partenariato, le Società del Gruppo ACEA si impegnano a riportare negli atti di gara e nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture pubblici e, con esclusivo riferimento ai servizi ambientali, anche privatistici, le clausole seguenti:

- 1) *“L'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà facoltà alla Stazione Appaltante di avvalersi di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319-quater, comma 1, c.p.”;*
- 2) *“L'affidatario e le imprese della filiera si impegnano ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.”;*
- 3) *“L'affidatario e le imprese della filiera si impegnano a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore”;*
- 4) *“L'affidatario e le imprese della filiera si impegnano all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG territorialmente competente e dal Soggetto Aggiudicatore e reso disponibile a corredo della documentazione di gara/contrattuale e dichiarano di essere pienamente consapevoli e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.*

Allegato “B”

TUTELA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE RISORSE

- a) Furti di rame in danno di infrastrutture elettriche e del gas
- b) Furti di rame in danno di infrastrutture idriche
- c) Furti di energia elettrica
- d) Accessi abusivi al sistema informatico gestionale (cybersecurity)
- e) Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e idrica
- f) Attentati alla sicurezza degli impianti relativi ai servizi ambientali

(ex Articolo 2, comma 2, del Protocollo Locale di Partenariato tra UTG - Prefettura di Terni e le Società del Gruppo ACEA)

Art. 1 – (Competenze di ACEA).

Le Società del Gruppo ACEA , al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di furti di rame, di furti di energia elettrica e idrica, di accessi abusivi al sistema informatico gestionale (cybersecurity), di attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica idrica nel territorio di competenza della Prefettura di Terni si impegnano:

- a porre in essere ogni idonea attività di supporto logistico ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dello scopo;
- a raccogliere, tutte le denunce di furto di rame in danno di infrastrutture elettriche e idriche, nonché degli impianti per la gestione dei rifiuti nonché di furto di energia elettrica subiti dalle Società del Gruppo **ACEA** con cadenza annuale sul territorio dalle stesse servito di competenza della Prefettura di Terni con conseguente comunicazione alla medesima Prefettura per le finalità di cui al successivo Art. 3;.
- a predisporre, secondo un criterio di priorità, gradualità e proporzionalità, tutte le misure di sicurezza fisica attiva e passiva atte a proteggere gli impianti in gestione di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché gas e gestione dei rifiuti, da attentati alla sicurezza del sito.



Prefettura di Terni

Art. 2 – (Supporto della Prefettura).

La Prefettura assicura la massima collaborazione alle Società del Gruppo **ACEA** in termini di supporto consultivo e operativo delle strutture territoriali di pubblica sicurezza nell'attuazione del presente Protocollo.

Art. 3 – (Coordinamento con l'Osservatorio nazionale sui furti di rame).

1. La Prefettura, d'intesa con il Referente centrale della Struttura Security di Acea S.p.A., si coordina con l'Osservatorio nazionale sui furti di rame, scambiando i flussi informativi necessari ed utili alla comprensione dell'evoluzione quantitativa e qualitativa di tale fenomeno, al fine di rendere più efficaci le attività di prevenzione e contrasto.



Prefettura di Terni

Allegato “C”

TUTELA CONTRO LA CORRUZIONE PRIVATA E PUBBLICA

(ex Articolo 2, comma 2, del Protocollo Locale di Partenariato tra UTG - Prefettura di Terni e le Società del Gruppo ACEA)

Art. 1 – (*Corruzione privata e pubblica*).

1.- Le Società del Gruppo **ACEA**, in linea con i propri valori e principi etici si impegnano a deferire all'autorità giudiziaria ogni fatto di corruzione privata di cui all'art. 2635 c.c. di cui vengano a conoscenza, nella consapevolezza che tale forma di reato può agevolare le infiltrazioni della criminalità organizzata in appalti e subappalti di lavori, servizi e forniture.

2.- Le Società del Gruppo **ACEA** si impegnano altresì a deferire all'autorità giudiziaria ogni fatto di corruzione pubblica di cui agli artt. 318 ss. c.p. connesso a proprie operazioni ed attività di cui vengano a conoscenza.



Allegato “D”

TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

(ex Articolo 2, comma 2, del Protocollo Locale di Partenariato tra UTG - Prefettura di Terni e le Società del Gruppo ACEA)

Art. 1 – Comunicazione degli infortuni

1. Le Società del Gruppo **ACEA**, nel rispetto delle leggi vigenti che prevedono l’obbligo di denunciare all’INAIL ogni infortunio sul lavoro con durata superiore a tre giorni di propri dipendenti, si impegnano a fornire tutto il necessario supporto agli organi inquirenti nelle indagini sugli infortuni che coinvolgono sia il proprio personale sia quello delle imprese appaltatrici che operano per conto della società .
2. Sulla base di specifiche clausole contrattuali le Società del Gruppo **ACEA** richiedono che le imprese appaltatrici che operano per conto delle Società del Gruppo **ACEA** comunichino alle medesime ogni infortunio sul lavoro che si verifichi durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto per le conseguenti comunicazioni ad **Acea S.p.A.**
3. Le Società del Gruppo **ACEA** provvedono, inoltre, a monitorare tutti gli incidenti gravi e mortali che interessano soggetti terzi che incidentalmente vengono a contatto con infrastrutture del Gruppo (linee elettriche, cabine elettriche, bacini idrici, ecc.).

Art. 2 – Clausole contrattuali in materia di tutela e salute dei lavoratori

1. Il Gruppo **Acea** esige che le imprese che operano per conto della stessa si impegnino a:
 - a) rispettare la legislazione vigente in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro, assicurando il rispetto della normativa sull’orario di lavoro;
 - b) utilizzare, per i lavoratori impegnati nell’appalto, tipologie contrattuali coerenti con le prestazioni lavorative richieste e concretamente espletate, in conformità delle rispettive discipline vigenti in materia;
 - c) servirsi nell’esecuzione del contratto di lavoratori qualificati e idonei rispetto al lavoro da svolgere;



Prefettura di Terni

d) assicurare il rispetto dell'obbligo da parte dei lavoratori di esibire il tesserino di riconoscimento ai sensi delle leggi vigenti.

2. Nel caso in cui si riscontrino gravi e reiterate violazioni della normativa di salute e sicurezza, le Società del Gruppo **ACEA** procedono all'applicazione di sanzioni e penali nei confronti delle imprese specificatamente previste nei contratti di appalto.

Art. 3 – Controlli in materia di salute e sicurezza

Per verificare il rispetto della normativa di salute e sicurezza da parte delle imprese appaltatrici che operano per conto delle Società del Gruppo **ACEA** vengono effettuati controlli periodici sui luoghi di lavoro, tramite richiesta documentale e accesso di personale delle Società del Gruppo **ACEA** sul luogo di esecuzione delle attività.

Allegato “E”

TUTELA DELL’AMBIENTE

(ex Articolo 2, comma 2, del Protocollo Locale di Partenariato tra UTG - Prefettura di Terni e le Società del Gruppo ACEA)

Art. 1 – (Obiettivi di principio).

Le Società del Gruppo ACEA considerano l’ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile fattori strategici nell’esercizio e nello sviluppo delle proprie attività. Pertanto, la politica ambientale delle Società del Gruppo ACEA si fonda su principi di base quali –tra gli altri - tutelare l’ambiente e migliorare e promuovere le caratteristiche ambientali di prodotti e servizi, e persegue i seguenti obiettivi strategici:

- Applicazione all’intera organizzazione di Sistemi di Gestione Ambientale riconosciuti a livello internazionale.
- Inserimento ottimale degli impianti industriali e degli edifici nel territorio, tutelando la biodiversità.
- Riduzione degli impatti ambientali con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili e delle migliori pratiche nelle fasi di costruzione, esercizio e smantellamento degli impianti.
- Leadership nelle fonti rinnovabili e nella generazione di elettricità a basse emissioni.
- Impiego efficiente delle risorse energetiche, idriche e delle materie prime.
- Gestione ottimale dei rifiuti e dei reflui.
- Sviluppo di tecnologie innovative per l’ambiente.
- Comunicazione ai cittadini, alle istituzioni e agli altri stakeholder sulla gestione ambientale dell’Azienda.
- Formazione e sensibilizzazione dei dipendenti sulle tematiche ambientali.
- Promozione di pratiche ambientali sostenibili presso i fornitori e gli appaltatori.

Art. 2 – (Controlli sulla documentazione obbligatoria).

Le Società del Gruppo ACEA si impegnano affinché le operazioni di gestione dei rifiuti di ogni categoria, pericolosi e non pericolosi, e in particolare quelle di raccolta, trasporto, deposito, stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento, siano effettuate da imprese debitamente autorizzate e nel rigoroso rispetto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti.